



GUN 6/2026

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, ex lege, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- In data 30.03.2026 perveniva, a questo organo di giustizia, referto della gara denominata "Trofeo Binove riservato alle 2' e 3' Categoria" disputatasi dal 21 al 29.03.26 presso A.S.D. BINOVE in Roseto degli Abruzzi in cui si segnalava che *"[omissis] dopo la fine dell'incontro, è seguita al bar una discussione tra i due, Barbieri parlava a Spinelli in maniera non amichevole e poi anche Spinelli ha continuato su quella linea dopo aver subito vari provocazioni verbali [omissis] dato che ormai la discussione tra le due parti era ormai compromessa, mi sono messo di mezzo ai due per evitare il contatto fisico e al contempo invitavo Barbieri ad uscire fuori dal cocolo per far finire la discussione tra i due; è stato proprio in quel momento che Spinelli, che era dietro di me, sferra un gancio a Barbieri facendolo cadere e provocandogli una fuoriuscita di sangue [omissis] per concludere se non ci fossero state le iniziali provocazioni non si sarebbe arrivati a questo episodio, fermo restando che i pugno che Spinelli ha dato a Barbieri non è difendibile [omissis]"*;

Considerato che:

l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che *"I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su*





istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale";

l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico [omissis]";

l'art. 34 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "[omissis] L'Atleta non deve rivolgere minacce o aggredire gli Ufficiali di Gara, l'avversario, lo spettatore od altra persona, nell'ambito della manifestazione [omissis]";

l'art. 32 del vigente Regolamento di Giustizia prevede "[omissis] L'Atleta non deve proferire parole oscene o fare gesti osceni o abbandonarsi ad abusi verbali nell'ambito della manifestazione. Per parole oscene si intendono quelle che offendono il comune senso del pudore o contrarie alla pubblica decenza, pronunciate ad alta voce o bassa voce, in modo comunque da essere udite dall'Arbitro dall'avversario o dagli spettatori [omissis] Per abusi verbali si intendono la bestemmia, il turpiloquio, l'imprecazione ed ogni altro tipo di intemperanza. Se tale infrazione avviene durante un incontro, l'Atleta viene immediatamente escluso dalla competizione. La violazione di questa norma comporta la confisca parziale o totale dei premi nonché la sanzione dell'ammenda ed inoltre, nei casi più gravi, l'applicazione della sospensione fino a tre mesi [omissis]"

gli atteggiamenti denunciati nel referto sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, Il comma, del Regolamento di Giustizia FISBB, risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara ed alla presenza di numeroso pubblico.





questo Organo di Giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

§§§§§

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata "Trofeo Binove riservato alle 2' e 3' Categoria" disputatasi dal 21 al 29.03.26 presso A.S.D. BINOVE in Roseto degli Abruzzi denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte degli atleti SPINELLI Guerino e di BARBIERI Antonio.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dai predetti atleti, durante la competizione sportiva, in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico.

Il BARBIERI Antonio ha provocato, da come emerge dagli atti trasmessi, l'atleta SPINELLI Guerino, che invece di rivolgersi agli organi ivi preposti per il buon svolgimento della competizione ha deciso di farsi "giustizia da se" arrivando a colpire violentemente chi lo stava provocando mandandolo addirittura all'ospedale.

I due comportamento sono da sanzionare.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte degli atleti nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta succitato ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché l'art. 32 e 34 su riportato.

Tale comportamento, come detto seppur provocato dall'atleta Barbieri, deve essere fermamente condannato e stigmatizzato.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dai giocatori agli artt. 32 - 34 Reg. Giust. Federale.

P.Q.M.





Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 32 - 34 - 42 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 32 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore BARBIERI Antonio al pagamento dell'ammenda di € 500,00 da versare nelle casse della FISBB

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 34 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore SPINELLI Guerino al pagamento dell'ammenda di € 500,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di anni uno (1) il giocatore SPINELLI Guerino a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato SPINELLI Guerino e per il tesserato BARBIERI Antonio la sospensione per giorni 100 (cento) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati agli atleti SPINELLI Guerino e BARBIERI Antonio nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti agli atleti SPINELLI Guerino e BARBIERI Antonio di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in





ambito internazionale, per mesi 3 (tre).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 09 aprile 2026

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO



